



**Liceo Scientifico Statale
"Ernesto Basile"**
Via San Ciro, 23 - 90124 Palermo
Tel: 0916302800 - Fax: 0916302180
Codice Fiscale: 80017840820
Internet : <http://www.liceobasile.it>
email: paps060003@istruzione.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL RECLUTAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 03/04/2023 (Del. n. 57)

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

Finalità del presente regolamento è disciplinare il reclutamento delle associazioni del terzo settore per prestazioni a titolo oneroso e non oneroso nell'ambito dei progetti posti in essere dall'Istituzione Scolastica.

Art. 2 -Repertorio normativo

Costituisce orizzonte normativo di riferimento:

- decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106"
- D.M. 72 del 31/03/2021 recante "LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE)"

Art. 3- Enti interessati:

Il presente regolamento si riferisce ai seguenti enti:

- 1) Enti a carattere privato;
- 2) Finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociali;
- 3) Assenza dello scopo di lucro;
- 4) Svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possibilità di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati con D.M.);
- 5) Azione volontaria; erogazione gratuita di beni, danaro e servizi; produzione o scambio di beni o servizi;
- 6) Iscrizione nel RUNTS.

sono esclusi i seguenti soggetti:

- a) amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- c) gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui alle lett. a) e b).

Art. 4- Disciplina delle Convenzioni

Ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117,

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (30)

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 5- Procedura di reclutamento di enti partecipanti a titolo oneroso

A seguito di avviso emanato dall'istituzione scolastica, in caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di enti superiore alle necessità dell'istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà conto della qualità del progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali esplicitate nell'avviso

La Commissione di valutazione (composta dai docenti dello staff di presidenza, da due genitori e dal dirigente scolastico) esprimerà il proprio giudizio di merito sui progetti in base ai seguenti elementi che dovranno essere precisati nella domanda:

- esperienza nel settore progettuale e nell'ambito delle attività con minori: valutazione fino a 25 punti;
- valore del progetto in base all'aderenza agli obiettivi previsti dall'avviso: valutazione fino a 50 punti;
- Pregressi rapporti di partenariato con l'istituzione scolastica: 5 punti per esperienza, fino a 15 punti
- efficienza e validità finanziaria: fino a 10 punti. secondo la "Griglia di valutazione della proposta progettuale".

L'invio della candidatura da parte di enti istituzionali, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori, etc. non equivale ad accettazione della proposta da parte dell'Istituto. Allo stesso modo, il piano dei costi che sarà proposto dall'ente ha un valore puramente orientativo.

Art. 6 – Presentazione della manifestazione di interesse

La proposta progettuale dovrà essere compilata seguendo un format allegato all'avviso e dovrà essere accompagnata dalla Dichiarazione di impegno del partner di progetto corredata da copia del documento di identità del rappresentante legale. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente via mail all'indirizzo: paps060003@pec.istruzione.it entro e non oltre, a pena di esclusione, la data indicata nell'Avviso di reclutamento. Farà fede l'orario di ricevimento della domanda in posta elettronica certificata.

Art. 7 – Affidamento e stipula dell'Accordo

L'affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con le associazioni aderenti, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del personale eventualmente impegnato nelle attività didattiche, nell'eventualità dell'approvazione della proposta progettuale. L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche alle proposte progettuali e ai relativi Piani economici in base alla congruenza con l'impianto progettuale generale, che resta di competenza dell'istituzione scolastica. L'Amministrazione si riserva, altresì, di non effettuare l'affidamento, in caso di presentazione di un progetto ritenuto qualitativamente non adeguato.